

## 1. Titolo dell'intervento

### 10.29 SRD07 - Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali

#### 2. Tabella identificativa dell'intervento

Codice intervento (SM)	SRD07
Nome intervento	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
Tipo di intervento	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	O.22. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate

#### 3. Obiettivi Specifici /trasversali correlati

SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

#### 4. Esigenze

Codice	Descrizione
E3.5	Accrescere l'attrattività dei territori
E3.6	Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali

#### 5. Finalità e descrizione generale

L'intervento intende favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società.

In tale contesto le tipologie di infrastrutture che possono ricevere un sostegno sono quelle che corrispondono alle seguenti azioni:

- 1) reti viarie al servizio delle aree rurali;
- 2) reti idriche;
- 3) reti primarie e sottoservizi;
- 4) infrastrutture turistiche;
- 5) infrastrutture ricreative;
- 6) infrastrutture informatiche e servizi digitali;
- 7) infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata.

Nell'ambito delle infrastrutture sopra menzionate la Regione Toscana ha individuato la necessità di intervenire sulle infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata, di cui all'Azione 7.

Gli investimenti di cui all'Azione 7) supportano la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali per l'irrigazione che comportano un aumento netto della superficie irrigata, tenuto conto della necessità di garantire che gli investimenti siano in linea con l'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici e che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione.

#### 6. Cumulabilità/collegamento con altri interventi

Gli investimenti di cui all'Azione 7) potranno avere un ruolo sinergico per lo sviluppo degli investimenti irrigui extra-aziendali con finalità ambientali di cui all'intervento SRD08, degli investimenti con finalità produttive di cui all'intervento SRD01 e degli investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale di cui all'intervento SRD04.

## 7. Principi selezionati da Regione Toscana concernenti la definizione di criteri di selezione

I principi di selezione di riferimento sono:

- Finalità specifiche degli investimenti
- Localizzazione territoriale di livello sub-regionale
- Ricaduta territoriale degli investimenti

Principi di selezione specifici per investimenti irrigui di cui all'Azione 7):

- Fonti di prelievo delle risorse idriche

## 8. Criteri di ammissibilità

### Criteri di ammissibilità dei beneficiari

**CR01** - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.

**CR01** R/C -Soggetti pubblici, enti pubblici economici

**CR02** – I soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o avere la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento **ovvero essere gestori delle opere** al momento della presentazione della domanda di sostegno, tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni ai fini dell'esecuzione dell'investimento.

**CR03** – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

### Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

La tipologia di investimenti in infrastrutture irrigue prevista nell'ambito del presente intervento riguarda gli investimenti in infrastrutture esistenti e nuove opere che comportano un aumento netto della superficie irrigata, per i quali l'art. 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115 non prevede l'ammissibilità nei casi in cui questi insistono su corpi idrici il cui status sia classificato ad un livello meno che buono. Inoltre, non si prevedono soglie di ammissibilità connesse al risparmio potenziale, né l'espressione di una percentuale di risparmio idrico **effettivo**.

**CR04** - Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti **e pertinenti**, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.

**CR05** - Le spese ammissibili per l'Azione 7 sono le seguenti:

Realizzazione di infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportino un aumento netto della superficie irrigata:

a) miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che comportino un aumento netto della superficie irrigata

b) creazione di nuove infrastrutture irrigue che comportano un aumento netto della superficie irrigata

c) creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale) che comportano un aumento netto della superficie irrigata.

d) creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale) per l'accumulo di acque sotterranee.

**CR06** – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

**CR07** – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio di competenza regionale.

**CR08** – Soglie minime per operazione

Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto dell'importo minimo di 200.000 euro.

#### **CR09- Limiti massimi per beneficiario**

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari l'importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario è di 2.000.000 di euro per periodo di programmazione.

**CR11** – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente-realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'Autorità di Gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Tuttavia, le Autorità di Gestione possono stabilire termini più restrittivi considerando ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Autorità di Gestione competente. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine stabilito non superiore a 24 mesi.

#### ***Criteri di ammissibilità per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui alle lettere a) e b)***

**CR12** – Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

**CR13** – Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

**CR14** – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

**CR15** – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

**CR16** – Lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

**CR17** – In aggiunta alle condizioni descritte dal CR16, un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia, mostra che gli investimenti non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

**CR 18** – Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (<https://dania.crea.gov.it/>), complete di tutte le informazioni richieste e non sono state finanziate da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.

#### ***Criteri di ammissibilità per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui alle lettere c) e d)***

**CR19** - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante da un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia; tale analisi di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata dall'Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

### **9. Altri criteri di ammissibilità**

Non Pertinente

### **10. Impegni**

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

**IM01** - realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con le disposizioni attuative dell'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;

**IM02** - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo pari a 5 anni, **dal pagamento finale al beneficiario**, per quanto riguarda i beni immobili, le opere edili ed anche i beni mobili e le attrezzature.

### **11. Impegni aggiuntivi**

Non Pertinente

### **12. Altri obblighi**

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129.

OB02 – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti pubblici.

OB03 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3), di aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>).

OB04 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015. L'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

OB05 – Obbligo, in capo agli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'azione 3) di aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

### **13. Pagamenti per Impegni (premi)**

Non Pertinente

### **14. Forme di sostegno e tasso di sostegno**

Sovvenzione in conto capitale con rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario.

Il tasso di sostegno per i soggetti pubblici è pari al 100%